

## Background

A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

L'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC) nel 2016, in virtù dell'art. 12 del D.lgs. 139/2015 che prevede che "L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto", ha concentrato la propria attività, prioritariamente, nell'esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto innovativo importante rispetto alla previgente disciplina. La scala delle priorità è stata ampiamente discussa con gli stakeholders e in più occasioni l'OIC ha commentato pubblicamente il proprio piano dei lavori.

L'OIC si è anche impegnato a monitorare l'individuazione, sulla base delle prassi operative, di eventuali ulteriori fattispecie concrete di applicazione dei principi contabili, che potrebbero comportare l'ampliamento e/o la modifica degli standards in vigore.

Pertanto l'OIC ha deciso di avviare un progetto di post-implementation review del principio contabile OIC 4 FUSIONE E SCISSIONE per valutare se e come modificare tale principio contabile.

L'OIC ha predisposto il seguente questionario al fine di identificare le difficoltà applicative riscontrate negli ultimi anni nell'applicare tale principio contabile.

Per la compilazione del questionario predisposto dall'OIC, il termine è fissato entro il 30 giugno 2017.

Si fa presente che l'OIC utilizzerà le risposte ricevute nel pieno rispetto della confidenzialità, quindi non menzionando i nomi di coloro che parteciperanno alla consultazione.

## Information about you

### \* 1. Background ed esperienza

Vi preghiamo di riferirci qual è il vostro ruolo ed esperienza

Redattore di bilancio

Revisore contabile

Accademico

Ente Regolatore

Investitore

Altro (specificare)

### \* 2. Dati personali

**Nome:**

**Società:**

**Indirizzo e-mail:**

### 3. Ambito di applicazione

Il Principio OIC 4 ha lo scopo di definire le regole tecnico-contabili da applicare nella redazione dei diversi bilanci e situazioni patrimoniali caratteristici del procedimento di fusione e scissione, interpretando quanto previsto dalla normativa del Codice Civile per le operazioni di fusione (artt. 2501-2505 quater) e di scissione (artt. 2506-2506-quater).

La normativa sulle operazioni di fusione, allo stato attuale, non prevede una disciplina specifica e quindi un differente trattamento contabile per le operazioni di fusione fra società assoggettate ad un comune controllo (riorganizzazioni) rispetto alle fusioni fra terzi indipendenti, e pertanto il presente Principio è applicabile ad entrambe le fattispecie.

Per quanto riguarda le operazioni di scissione vi è da osservare che la normativa non prevede una disciplina specifica, e quindi un differente trattamento contabile per le scissioni tra società (scissa e beneficiaria) assoggettate ad un comune controllo (riorganizzazione), rispetto alle scissioni nelle quali scissa e beneficiarie sono entità indipendenti; pertanto il presente Principio è applicabile ad entrambe le fattispecie.

Il presente Principio non tratta la tematica relativa alla determinazione del rapporto di cambio ed inoltre non è applicabile alle operazioni di scissione fra soggetti i cui bilanci rientrano nell'ambito di applicazione degli International Financial Reporting Standards.

In relazione all'ambito di applicazione del principio lo ritenete sufficiente oppure ritenete che debba essere esteso ad altre operazioni straordinarie[1]?

[1] Per operazioni straordinarie si intendono quelle operazioni che comportano il trasferimento di patrimoni, di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda e le operazioni di fusione e scissione di società (Cfr OIC 25.66).

Sì

No

Se sì, si prega di indicare quali.

#### 4. Operazione di fusione

Come noto, le principali fasi del procedimento di fusione sono disciplinate dagli art. 2501-2505 quater del Codice Civile, ed altresì dalla normativa TUIR per gli aspetti fiscali. Tenuto conto che si tratta pertanto di un istituto giuridico tipizzato, gli stessi aspetti contabili discendono sostanzialmente dalla normativa di riferimento. Nell'OIC 4 vengono così disciplinate le attività di rilevazione contabile afferenti al bilancio di fusione con particolare riferimento ai casi di avanzo e disavanzo di fusione, che, come noto, possono scaturire da differenze da annullamento e di concambio.

In riferimento a quanto previsto dall'OIC 4 per gli aspetti contabili avete riscontrato problemi a tal riguardo?

Sì

No

Se sì, si prega di fornire maggiori dettagli.

## 5. Fusione inversa

La fusione inversa è una forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante. Le ipotesi di maggiore interesse sono quelle in cui la partecipante esercita il controllo sulla partecipata. In tale ambito, si possono verificare tre casi:

- a) Società controllante-incorporata che detiene il 100% della società controllata-incorporante. È questa l'ipotesi principale di fusione inversa (detta anche fusione "rovesciata"). In questa ipotesi poi, si può configurare una situazione in cui la controllante-incorporata è una holding di partecipazioni che ha nel suo attivo unicamente la partecipazione totalitaria nella società controllata incorporante;
- b) Società controllante-incorporata che detiene una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante;
- c) Società controllante-incorporata che possiede una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante (art. 2359, 1° comma, n. 2 Cod. Civ.). Quest'ultimo caso non viene trattato nell'OIC 4.

La fusione inversa ha la medesima disciplina giuridica della fusione diretta, incluse le disposizioni previste dall'art. 2504-bis del Codice Civile.

Gli aspetti contabili trattati dall'OIC 4 riguardano in particolare due questioni afferenti a tale operazione:

- a) quale sia la natura delle "differenze di fusione" che si vengono a formare in sede di redazione del "bilancio di apertura";
- b) se sia applicabile la disciplina dei disavanzi ed avanzi di fusione prevista dall'art. 2504-bis del Codice Civile, ed in particolare se il disavanzo di fusione possa essere sostituito dai maggiori valori correnti dei beni e dall'avviamento della società controllata-incorporante.

Sulla base della vostra esperienza avete riscontrato problemi relativi all'applicazione degli aspetti contabili previsti dall'OIC 4 in tema di fusione inversa?

Sì

No

Si prega di fornire dettagli sulla motivazione della risposta

## 6. Scissione

La scissione consiste nella “disaggregazione” del patrimonio della società scissa (o “scindenda”) in più parti, o quote, e nel loro trasferimento a più società, preesistenti o neocostituite (società beneficiarie o “scissionarie”), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite non alla società scissa (come avverrebbe nel caso di conferimento) bensì ai suoi soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa. La scissione come noto può essere totale o parziale. Il procedimento di scissione, disciplinato dagli artt. 2506—2506-quater del Codice Civile, è modellato su quello della fusione. Anche per le operazioni di scissione l’OIC 4 definisce le attività di rilevazione contabile con particolare riferimento alle differenze da annullamento e di concambio.

Avete riscontrato problematiche e/o criticità legate a tale istituto ed in particolare agli aspetti contabili previsti dall’OIC 4?

Sì

No

Se sì, si prega di fornire informazioni e suggerimenti.

## 7. Altre questioni

Ci sono altre questioni che non sono state trattate e che invece si ritiene debbano essere analizzate nell’OIC 4?

Sì

No

Se sì, si prega di specificare dettagliatamente quali e perchè

The end

**Grazie per aver partecipato!**